

Comune di Rogno
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per la determinazione e ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche**
(Art. 113 - D. Lgs. N. 50/2016)

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2019)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune di Rogno, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, come previsto dall'art. 113 , commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che recitano testualmente:

comma 2 :*" a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*

comma 3*" l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"*

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del codice è costituito da una percentuale dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato nei successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività:

- del responsabile unico del procedimento
- del personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
- del personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- dei collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento

3. il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.
4. Il fondo è costituito in relazione alla prestazioni professionali per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del codice, qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico del Comune di Rogno.

ART. 3 COSTITUZION E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il Comune di Rogno \ destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA
2. In relazione all'entità ed alla complessità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 3. - importo a base di gara sino a € 2.000.000: 2,00%;
 4. - importo a base di gara superiore a € 2.000.000 e sino a € 3.000.000: 1,50%;
 5. - importo a base di gara superiore a € 3.000.000: 1,00%.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste distintamente nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura

ART. 4 RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del precedente art. 3 è ripartito tra il responsabile unico e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113 comma 1 del codice, nonché tra i loro collaboratori
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi dell'IRAP, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - il responsabile unico del procedimento
 - il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

ART. 5 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota di fondo di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, destinata agli incentivi per funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio fornitura, viene ripartita tra i dipendenti interessati, come segue:
 - 5% per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - 20% per le attività di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - 25% al responsabile unico del procedimento;
 - 20% al personale incaricato della direzione lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione;
 - 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o certificazione di regolare esecuzione;
 - 20% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il direttore dei lavori e l'incaricato alla redazione del certificato di regolare esecuzione, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Qualora alcune funzioni vengano affidate all'esterno l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia

ART. 6 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario comunale dell'ente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. Tale verifica avviene, al termine di ogni singolo intervento e dopo l'approvazione delle operazioni di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, sulla base di una relazione a lui presentata dal Responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono, al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7 RIDUZIONI E PENALITA'

1. Il Segretario comunale, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 2.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico per le attività previste dall'art. 2 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del codice.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed alle disposizioni vigenti in materia.